

Bellinzona
10 dicembre 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 20 novembre 2017 dal signor

A.,

contro

la decisione 23 ottobre 2017 dell'Associazione B.;

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 29 gennaio 2018 della Commissione di mediazione indipendente LIT, Bellinzona, 22 febbraio 2018 dell'Associazione B.;

preso atto della replica 21 marzo 2018 del signor A.;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO

A.

Il 2 ottobre 2017, fondandosi sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), il signor A., ha presentato all'Associazione B. (di seguito: B.) una domanda di accesso a dei documenti, segnatamente:

- rapporto di gestione 2016 e precedenti fino alla sua fondazione;
- relazioni annuali dalla sua fondazione al 2016 all'assemblea dei soci;
- conti annuale e conto economico dettagliato in funzione dei centri di costo (mojito, pedalò, gelateria, gestione spazio pubblico per mercato, B. catering, foce, spazio macello, agenzia interinale, programmi occupazionali);
- Riassunto delle singole operazioni derivanti dai rapporti con l'autorità comunale nel corso dei diversi anni (affitti, uso suolo pubblico, ristrutturazioni, stipendi personale, concessioni, ecc.).

B.

B., con scritto 12 ottobre 2017, a firma del suo direttore, ha risposto che l'associazione non è inclusa nel campo di applicazione della Legge e che i documenti di pertinenza di B. non hanno pertanto carattere ufficiale ai sensi dell'art.8 LIT.

C.

Il 17 ottobre 2017 il qui ricorrente ha chiesto all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata ex art. 19 LIT.

D.

B. con decisione 23 ottobre 2017 ha ribadito che la stessa, essendo un'associazione di diritto privato ai sensi degli art. 60 e seg. CC., non è un'autorità che emette decisioni e pertanto non è sottoposta alla LIT.

E.

Con il ricorso citato in ingresso, il signor A. postula che predetta pronunzia venga annullata e conseguentemente che B. sia obbligata a fornire la documentazione richiesta il 2 ottobre 2017.

Egli rileva che B. rientra nel campo di applicazione della LIT, essendo un'associazione di diritto privato incaricata di compiti d'interesse pubblico visti i numerosi indizi in tal senso, ovvero sia la sede presso i locali comunali, la maggioranza del comitato designata dal Municipio di C. (il quale ratifica altresì lo Statuto), ecc.

F.

L'autorità responsabile, con risposta 22 febbraio 2018, chiede in via principale che il ricorso venga dichiarato irricevibile in quanto B. non è sottoposta alla LIT poiché è un organismo di diritto privato a tutti gli effetti senza partecipazione statale maggioritaria e non incaricata di compiti d'interesse pubblico.

Inoltre, la resistente rileva che nel merito del gravame, lo stesso sarebbe in ogni caso da respingere, in quanto i documenti richiesti dall'insorgente non sono da considerare documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 LIT.

Con scritto 29 gennaio 2018 la Commissione di mediazione indipendente LIT, non formula osservazioni al gravame limitandosi a segnalare che, nel caso concreto, non è stata esperita alcuna procedura di mediazione in assenza di una domanda in tal senso.

G.

Delle ulteriori allegazioni delle parti, si dirà, nella misura del necessario all'evasione del ricorso, nei considerandi qui appresso.

Ritenuto,

IN DIRITTO

1.

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2.

La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina

l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.

La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

3.

La resistente ritiene che il gravame debba essere dichiarato irricevibile poiché la LIT non le sarebbe applicabile visto la sua natura di organismo di diritto privato a tutti gli effetti senza partecipazione statale maggioritaria e non incaricata di compiti d'interesse pubblico.

A torto.

Infatti, l'art. 2 cpv. 1 lett. e) LIT prevede che la legge si applica *agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico.*

Il diritto di accesso ai documenti concerne tutti i campi dell'attività dello Stato spingendosi fino alle società private con partecipazione maggioritaria dello Stato o ad altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico. Questa estensione è voluta per tenere conto dell'indirizzo seguito dall'ente pubblico nell'avvicinarsi a metodi di gestione privati e impedire così di svuotare di significato il diritto d'accesso (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 386).

Ora, nella fattispecie concreta, B. è certamente un'associazione di diritto privato ex art. 60 CC (cfr. art. 1 Statuto, allegato 5 al ricorso) ma essa svolge, non solo dei compiti di interesse pubblico, bensì si attiva in vece ed in sostituzione dell'autorità comunale.

Dalla documentazione agli atti, infatti, risulta anzitutto come il Comitato dell'associazione, composto da 3 a 7 membri, è designato per la maggioranza da parte del Municipio di C.. Inoltre, essa è attiva a supporto del Dicastero Giovani ed eventi (DGE) del Municipio di C., il quale per la maggior parte delle proprie mansioni conta sui mandati affidati a B (cfr. Preventivo del Comune di C. 2013 pag. 80, allegato A della replica).

Infine, esaminando in particolar modo il Consuntivo 2016 del Comune di C. (cfr. allegato 8 al ricorso), altri elementi attestano come l'associazione svolga dei compiti pubblici come organizzare e finanziare direttamente eventi della Città di C. a sostegno del turismo e della cittadinanza, ingaggiando quale agenzia di lavoro temporaneo autorizzata dalla Seco il personale a interim. B. gestisce per conto dell'ente pubblico il noleggio di pedalò, motoscafi, di una gelateria del "Bar M." durante il periodo estivo su spazio pubblico comunale e cantonale.

Alla luce degli elementi elencati, ne consegue che a B. pur essendo un'associazione di diritto privato la stessa svolge dei compiti pubblici e pertanto le è applicabile il regime legale previsto dalla LIT.

4.

La resistente sostiene che la richiesta formulata dal qui ricorrente sarebbe in ogni caso da respingere in quanto i documenti richiesti non sarebbero dei documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 LIT.

4.1.

Giusta l'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. Per documenti ufficiali, ai sensi della LIT, si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT). Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT). Per essere accessibile quindi la documentazione deve contenere un'informazione riguardante un compito pubblico, che non coincide

necessariamente con un compito d'interesse pubblico: vi sono infatti alcuni compiti svolti da privati nell'interesse pubblico che non costituiscono compiti pubblici. Ne consegue, secondo logica, che le informazioni in possesso soprattutto di persone giuridiche di diritto pubblico o privato soggette alla legge giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. e, che non sono in relazione con l'adempimento di un compito pubblico, non rientrano nella definizione di documento ufficiale (Messaggio CdS n. 6296, pag. 18 e 19).

4.2.

Nella fattispecie concreta posto che, così come esposto nel considerando precedente (cfr. *supra* consid. 3), B. svolge dei compiti pubblici, i documenti oggetto della richiesta di accesso sono informazioni elaborate da un ente privato soggetto alla LIT e che sono in relazione con l'adempimento di un compito pubblico. I medesimi quindi rientrano pienamente nella definizione di documento ufficiale che possono essere oggetto di consultazione da parte del pubblico nell'ottica di una forma di controllo da parte dell'amministrato sull'amministrazione.

5.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente è fatto ordine a B. di concedere l'accesso alla documentazione richiesta dal signor A. il 2 ottobre 2017.

Non si prelevano spese e tasse di giustizia (art. 47 LPAm) e non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm).

Per i quali motivi,

richiamati gli articoli sopraccitati,

pronuncia 1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è **accolto**.

Di conseguenza:

1.1. la decisione 23 ottobre 2017 dell'Associazione B, , è annullata.

1.2. E' fatto ordine all'Associazione B. di concedere l'accesso alla documentazione richiesta dal signor A. il 2 ottobre 2017.

2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - ;
 - .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo